

curatore del Re in seguito alla denuncia intenti il processo, la facoltà in chi ha fatto la denuncia di costituirsi parte civile.

Per queste ragioni la Commissione ritiene che convenga mantenere la redazione dell'articolo nei termini proposti, in quanto che non può cadere dubbio sul diritto del cittadino di denunciare un reato; e parrebbe invece staccando i due termini, ossia dicendo da una parte che egli può promuovere l'azione penale e dall'altra che può costituirsi parte civile, parrebbe, dico, che l'espressione « promuovere l'azione penale » avesse un significato, che va certo oltre la lettera e lo spirito della legge vigente nonchè l'interpretazione, che ha sempre avuta.

Credo che la discussione avvenuta abbia messo in chiaro quale sia la vera portata del primo comma dell'articolo 112, di cui si discute.

Orbene, non si può mettere d'accordo l'intendimento dell'onorevole Meda, il quale vuole introdurre una vera e propria azione popolare elettorale, che non v'è nel nostro diritto, col testo di una disposizione di legge, che quest'azione popolare non istituisce.

In proposito non v'è accordo possibile, malgrado tutta la mia buona volontà di cercare una formula conciliativa. E dichiaro che, a mio parere, la miglior formula resta quella, che è stata proposta.

Quanto agli altri emendamenti proposti, mi dispiace di dover pregare tutti i presentatori, tranne l'onorevole Fera, di ritirarli.

L'emendamento dell'onorevole Fera, che è accettato dal Governo e dalla Commissione, in sostanza soddisfa anche a quanto proponeva col suo emendamento l'onorevole Fulci.

Non convengo poi nella necessità della modificazione proposta dall'onorevole Fulci al secondo comma dell'articolo 112, perchè la disposizione di questo comma si riferisce esplicitamente al solo caso di elezione e quindi non riguarda affatto reati commessi sulle liste elettorali in altro tempo.

Concludo pregando la Camera di votare l'articolo quale è stato proposto, salvo la aggiunta opportunamente presentata dall'onorevole Fera. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Onorevole relatore, ella ha detto che accetta l'aggiunta proposta dall'onorevole Fera; ma l'onorevole presidente del Consiglio mi è sembrato dicesse che, se, per la prima parte dell'articolo, qualunque elettore può promuovere l'azione

penale, possa poi anche costituirsi parte civile senza che tale costituzione sia obbligatoria agli effetti della denuncia.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli, onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io credo che abbiamo fatto una grande quistione mentre in sostanza siamo d'accordo.

La spiegazione che ha dato l'onorevole Bertolini, e che non è contraddetta da nessuno, è questa: che la formula proposta da me è la stessa che è nella legge, perchè nessuno può proibire ad un cittadino di denunciare un reato qualunque, quindi anche un reato elettorale. Poi la legge viene ad aggiungere la facoltà di costituirsi parte civile.

Ora, siccome sarebbe impossibile che un individuo si costituisse parte civile senza indicare il reato per cui si costituisce, le due cose vengono a cumularsi quando il cittadino si serve di questa facoltà.

Per conseguenza credo che, per semplificare e non sollevare quistioni di pura forma, sia bene mantenere il disegno di legge come nella legge vecchia, aggiungendo nell'articolo la proposta dell'onorevole Fera. (*Approvazioni — Commenti*).

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ho chiesto di parlare per brevi dichiarazioni, perchè quelle fatte testè dall'onorevole presidente del Consiglio mi dispensano da qualunque discussione su questo tema.

Evidentemente la formula della vecchia legge appare più soddisfacente di quelle che sono state proposte per sostituirla. La legge consente al cittadino di promuovere l'azione penale per i reati elettorali. Essa deve avere il suo svolgimento nei modi che il codice di procedura penale prescrive.

Ma questa facoltà è coordinata nel suo esercizio alla costituzione di parte civile. Si consente così ad ogni elettore di avvalersi nel pubblico interesse del diritto che la legge comune accorda soltanto a chi ha ragione di ritenersi personalmente offeso o danneggiato da un reato: e ciò perchè nei reati elettorali, che turbano la più delicata funzione della vita del paese, ogni cittadino possa, nel pubblico interesse, concorrere alla